

Norme regionali in materia di attività culturali.

CAPO VIII

RESIDENZE CREATIVE E CULTURALI

Art. 30

(Residenze creative e culturali)(5)

1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di forme di residenze creative e culturali, al fine di favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e le attività di creazione e produzione artistica con il territorio di riferimento in tutti i settori delle attività culturali, di valorizzare la funzione dei luoghi di spettacolo, di assicurare il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda di spettacolo.

(6)

2. La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano.

(1)(3)(7)

3.

(ABROGATO)

(2)

3 bis. Gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

(4)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 20/2015

2 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 20/2015

3 Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

4 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 41, lettera g), L. R. 14/2016

5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 47, comma 3, lettera a), L. R. 9/2019

6 Parole sostituite al comma 1 da art. 47, comma 3, lettera b), L. R. 9/2019

7 Comma 2 sostituito da art. 47, comma 3, lettera c), L. R. 9/2019